



ORDINANZA SINDACALE

PROPOSTA AREA IV – Urbanistica Uff. Manutenzione

REGISTRO SETTORIALE N. 05 DEL 14.05.2021

REGISTRO GENERALE N. **34** DEL **17/05/2021**

ESTRATTO	
OGGETTO	Ordinanza contingibile e urgente per bruciatura di materiale agricolo derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco. Disciplina dei fuochi controllati in agricoltura -
PARTE DISPOSITIVA	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>E' fatto assoluto divieto, in tutto il territorio comunale ed in particolar modo in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale dal 15 giugno al 15 ottobre:</p> <p>Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;</p> <p>Di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o brace;</p> <p>Di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabile nelle aree suddette;</p> <p>Che su tutto il territorio comunale è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura e ripulitura, secondo le disposizioni seguenti:</p> <p>la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumoli, nelle prime ore della giornata e precisamente dalle ore 5,30 alle ore 9,00 antimeridiane di tutti i giorni lavorativi ad esclusione domeniche e festivi;</p> <p>Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;</p> <p>La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono essere maggiore di metri 3 x 3, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;</p> <p>Possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;</p> <p>La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;</p> <p>Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;</p> <p>è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto per la triturazione e spargimento in loco per la stessa finalità;</p>

il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche che o ambientali non favorevoli;

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero; ove non è possibile nessuno dei processi di naturale biodegradabilità o se è consentito distruggerle, solo nelle prime ore della giornata o comunque non oltre le 9,00; solo se la zona circostante sarà stata pulita per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura del materiale;

3- Nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 ottobre, sempreché le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al locale Distaccamento Forestale e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizione che vengono tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;

alla distruzione dei residui derivanti dalla politura di coltivazione agricoli specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti orti, ecc. nelle prime ore della giornata;

la bruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato.

DISPONE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D,Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione del presente provvedimento, a cura dell'Ufficio di Segreteria di questo Comune:

al Corpo Forestale;

al Comando della Polizia Municipale;

alla Stazione Carabinieri di Capaci;

all' Area V – LL.PP. - Ambiente;

all' Area IV – Urbanistica e Manutenzione;

quali incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento per quanto di rispettiva, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito

dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto della deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

AVVERTE

Che il Responsabile del procedimento è il geom. Rocco Virga del Servizio Manutenzione Area IV al quale chiunque si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'affissione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 (centoventi) giorni.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare a fare osservare la presente ordinanza.

F.T.O. Il Funzionario Responsabile Area IV

Dott. Cristofaro Ricupati